

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA n. 1 del 04/07/2022

Il giorno 04.07.2022, alle ore 18.00, da remoto su piattaforma Zoom, si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione "Maria Flos Carmeli ETS" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Segretario e del Presidente dell'Assemblea
2. Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore - Presentazione delle modifiche obbligatorie allo Statuto richieste dall'Ufficio RUNTS della Provincia di Varese (competente per l'istruttoria) e approvazione dello Statuto modificato (a cura della Vice Presidente De Micco S.)
6. Eventuali e varie

Sono presenti: 1. Simonetta Piazzalunga, 2. Rienzo Stefano, 3. De Micco Sara, 4. Mauro Berto. Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero dei soci richiesto dallo Statuto per deliberare, dichiara aperta la seduta ad ore 18.18.

Sul punto **n. 1**: Nomina del Segretario e del Presidente dell'Assemblea. All'unanimità l'Assemblea nomina Presidente Simonetta Piazzalunga e Verbalizzante Segretario Sara De Micco.

Sul punto **n. 2**: Adeguamento dello statuto al Codice del Terzo Settore - Presentazione delle modifiche obbligatorie allo Statuto richieste dall'Ufficio RUNTS della Provincia di Varese (competente per l'istruttoria) e approvazione dello Statuto modificato. Il Presidente descrive la necessità di apportare ulteriori modifiche allo statuto, già modificato nel settembre 2020, in adeguamento alle richieste formulate dal responsabile istruttoria Runts per la tenuta e l'iscrizione dal Registro degli Enti rientranti nelle caratteristiche minime previste Codice del Terzo Settore secondo avendo il Ministero delle Politiche Sociali, con Nota 18244 del 30 novembre 2021, imposto taluni contenuti statutari per il Terzo Settore.

Il Presidente, pertanto, richiede all'Assemblea di approvare: l'abolizione della distinzione tra soci ordinari e sostenitori, e tutto il nuovo statuto di cui si dà intera lettura. Dato atto che

MARIA FLOS CARM ETS

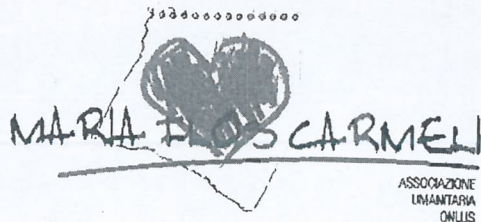
C. F. 91040970120

Sede Legale: Via G. Rossini n. 36 - 21012 Cassano Magnago (VA)

Sede Operativa: Largo Camussi n. 8 - 21013 Gallarate (VA)

Mail: simonetapiazzalunga56@gmail.com Tel. +39 335 582 3530

Pec: maria-flos-carmeli-ets@arubapec.it



nessuno chiede chiarimenti si procede alla votazione e l'Assemblea delibera all'unanimità di approvare l'adeguamento dello statuto come da documento allegato al presente verbale.

L'Assemblea conferisce mandato al Presidente di compiere tutti gli atti amministrativi necessari per regolarizzare e rendere effettiva la modifica.

L'Assemblea inoltre dà mandato al Presidente di compiere le comunicazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente, in seguito alla lettura ed all'approvazione del presente verbale, dichiara conclusa la seduta.

Il Segretario verbalizzante dell'Assemblea Avv. A. Sara De Micco ad ore 18.40 dichiara chiusa l'assemblea.

Il Presidente Simonetta Piazzalunga

Il Segretario Avv. Antonietta Sara De Micco



AGENZIA DELLE ENTRATE

DIR. NE PROV. LE di VARESE

Off. Territoriale di GALLARATE

Atto Reg.to Il 28/07/2022

N. R. 1527 Serie 3

PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE

PER IL DIRETTORE

Costa Valanzia

MARIA FLOS CARMETS

C. F. 91040970120

Sede Legale: Via G. Rossini n. 36 - 21012 Cassano Magnago (VA)

Sede Operativa: Largo Camussi n. 8 - 21013 Gallarate (VA)

Mail: simonettapiazzalunga56@gmail.com Tel. +39 335 582 3530

Pec: maria-flos-carmeli-ets@arubapec.it

STATUTO della Associazione " MARIA FLOS CARMELI ETS"

esente da imposte di Bollo e Registro ed D.Lgs. 117/2017

Modifiche statutarie

Articolo 1

L'associazione è un'organizzazione di volontariato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017, ed è disciplinata dal presente Statuto, agendo nei limiti della citata normativa nazionale di riferimento. L'Associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ETS e ne fa uso in qualsiasi segno distintivo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Come previsto dall'art. 12 D.Lgs. 117/2017, dall'iscrizione del *costituendo* Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'acronimo ETS.

L'Associazione, che svolge la sua attività in Italia e all'estero, ha sede in Cassano Magnago (VA), Via Rossini n. 36: il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

L'Associazione ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, senza che ciò costituisca una modifica al presente atto.

Scopi

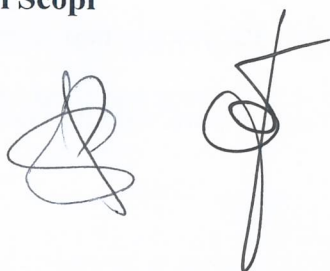
Articolo 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione si ispira ai principi di solidarietà umana, non ha scopo di lucro e persegue, finalità di assistenza sociale, di beneficenza e di solidarietà sociale.

Attività Strumentali al perseguimento degli Scopi

Articolo 3



L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva e prevalentemente in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale alle lettere: a e u del Dlgs 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. In particolare, l'Associazione:

- a. elabora, promuove realizza progetti di solidarietà, di beneficenza e di assistenza sociale a livello comunale, regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle iniziative intese ad evitare l'emarginazione sociale ed al campo della promozione dello sviluppo di iniziative intese a favorire l'integrazione sociale;
- b. organizza, promuove e partecipa attivamente ad iniziative finalizzate ad aiutare i bambini orfani, o comunque in stato di abbandono, le persone anziane, le persone malate o non autosufficienti nonché le persone, comunque, bisognose;
- c. assiste anche con contributi finanziari le famiglie che si trovano in condizioni economiche disagiate o comunque in stato di bisogno;
- d. organizza e promuove campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei meno abbienti e dei sofferenti e dei bisognosi in genere privi di assistenza.

L'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'attività di raccolta fondi può essere anche svolta in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Patrimonio

Articolo 4

Il patrimonio della Associazione è costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto Costitutivo.

Tale Patrimonio può essere accresciuto:

- a dagli apporti volontari dei Soci, dei Sostenitori;



- b contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c dai contributi di organismi internazionali;
- d da donazioni e lasciti testamentari;
- e. rimborsi derivanti da convenzioni con pubbliche amministrazioni;
- f. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Spetta al Consiglio decidere le forme di investimento del patrimonio sociale nei progetti e attività finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Membri dell'Associazione e Risorse:
Volontari, attività di Volontariato e raccolta fondi
Articolo 5

Sono membri dell'Associazione i Soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.



L'Associazione si avvale di volontari anche non soci che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.

L'associazione è tenuta a iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ribadendo che il volontario è persona che, per propria libera scelta, svolge attività in favore di un ente del Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua stessa azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro; e che la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma V, D.Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale al perseguimento delle finalità statutarie di cui ai commi precedenti.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari iscritti annualmente nel registro dei Volontari, ovvero al cinque per cento del numero degli associati.

Soci

Articolo 6

Possono diventare Soci dell'Associazione, tutti coloro che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.

Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

Le quote associative sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio, la sua quota associativa rimane di proprietà dell'Associazione.

Acquisizione della qualità di Socio

Articolo 7

La domanda di ammissione del Socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante Socio.



Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante Socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e Doveri dei Soci

Articolo 8

I Soci hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione;
- partecipare con diritto di voto alle assemblee;
- essere eletti alle cariche sociali;
- svolgere il lavoro comunemente concordato;
- consultare i libri sociali,

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Perdita della qualità di Socio

Articolo 9

La qualità di Socio si perde:

- a) per morte;
- b) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione, ai sensi dell'art. 9.01, lett. c):

- I. coloro che si rendono morosi sul versamento della quota associativa;
- II. coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni;



III. coloro che senza adeguata ragione o autorizzazione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei Soci nei casi di cui all'art. 9.01, lett. a), b) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso all'Assemblea.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'organo di controllo, ove nominato.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art.30, comma 5 del Dlgs 117/2017 e ss.mm. che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 secondo comma del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Assemblea dei Soci

Articolo 11

Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea, oltre alle competenze espressamente attribuite dal presente Statuto, ha i seguenti compiti:

- a. discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- b. definisce il programma generale annuale di attività;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti, nonché le altre cariche elettive;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- e. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g. determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- h. discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i. decide sulla esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 9.02;
- j. decide sui ricorsi di cui all'art. 9.03;
- k. discute e decide su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda opportuno sottoporre all'Assemblea.

Convocazione e Quorum dell'Assemblea dei Soci

Articolo 12

L'Assemblea viene convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario, in ogni caso almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile).

L'Assemblea può essere altresì convocata per iniziativa del Consiglio Direttivo e quando ne venga effettuata richiesta motivata da almeno un decimo dei Soci con indicazione degli argomenti da trattare.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante invio, a cura del Presidente, di lettera raccomandata o mediante telegramma o fax o e-mail indirizzata a tutti i Soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 6 giorni prima del giorno previsto per l'adunanza.

In caso di particolare e motivata urgenza, l'avviso di convocazione può essere altresì inviato con le stesse modalità di cui all'art. 13 almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, la sede della convocazione nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Ciascun Socio, in caso di impossibilità ad intervenire all'adunanza, ha facoltà di conferire, delega scritta ad altro Socio. A ciascun partecipante non possono essere conferite non più di due deleghe.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o video — conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.



Verificandosi questi requisiti, la riunione dell'Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

L'adunanza dell'Assemblea, presieduta dal Presidente dell'Associazione, è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei Soci, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno 24 ore di distanza dalla prima.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria, mentre la delibera di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Per votare si procede normalmente ad alzata di mano, ad eccezione delle delibere concernenti l'elezione delle cariche sociali per l'adozione delle quali si procede a scrutinio segreto.

Nelle delibere concernenti l'approvazione del rendiconto/bilancio e la responsabilità dell'organo amministrativo, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Delle adunanze dell'Assemblea dei Soci è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I componenti del primo Consiglio direttivo sono indicati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

In particolare, oltre ai poteri espressamente attribuiti dal presente Statuto, ha le competenze di seguito specificate:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente;



- b) elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- c) nomina il Tesoriere;
- d) nomina il Segretario;
- e) revoca, per gravi motivi, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;
- f) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- g) cura l'esecuzione delle decisioni deliberate dall'Assemblea;
- h) predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività; l'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno, l'ora della riunione;
- i) predispone e presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione la relazione, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- j) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- k) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi Soci;
- l) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- m) delibera in ordine all'esclusione dei Soci ai sensi dell'art. 9;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale
- o) aggiornare annualmente, entro il 31 gennaio di ciascuna anno, il registro dei volontari, indicando i volontari dell'ETS sia associati che non associati, che nell'anno precedente hanno prestato attività non occasionale in favore dell'ENTE.

Il Consiglio può altresì delegare, mediante procure generali e/o speciali, parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, al Presidente, al Vice Presidente o ad un Comitato Esecutivo, previa determinazione del numero dei componenti e della durata.

Convocazione e Quorum delle riunioni del Consiglio Direttivo

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.



La convocazione è fatta, a cura del Presidente, a mezzo di avviso affisso nella sede sociale almeno 6 giorni prima della riunione o spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo, anche telematico o telefonico.

In caso di motivata urgenza, il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni sono palesi, ad eccezione delle delibere di cui all'art. 14 comunque tranne i casi in cui ne venga fatta richiesta da parte di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

Le delibere del Consiglio constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Presidente

Articolo 15

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14 e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

Il primo Presidente è indicato nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale e convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura le relazioni con le istituzioni, le imprese, gli enti, pubblici o privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle iniziative dell'Associazione. Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente, ad altri Consiglieri o Soci con procura generale o speciale.

In caso di urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, che saranno successivamente sottoposti a ratifica dello stesso Consiglio convocato all'uopo dal Presidente entro 30 giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.



Vice Presidente

Articolo 16

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14, cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

Il primo Vice Presidente è indicato nell'atto costitutivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed esercita le funzioni a lui delegate dal Presidente, di fronte a terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

Tesoriere

Articolo 17

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14 e cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.

Il primo Tesoriere è indicato nell'atto costitutivo.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto/bilancio consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stante i compiti affidati, al Tesoriere è conferito il potere di operare con banche e uffici postali. Ivi compresa la facoltà di effettuare versamenti e prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Segretario

Articolo 18

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14 cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato.



Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e di Assemblea soci che provvede a trascrivere sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro Soci.

È altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge n. 675/96 come successivamente modificata.

Articolo 19

Organo di controllo

Qualora se ne ravvisi la necessità o vengano superati i limiti di cui all'art. 30 comma 2 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii, l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Tutti i componenti sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c. non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'ufficio.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora se ne ravvisi la necessità o in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017, l'Assemblea nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La Revisione legale può essere esercitata dall'Organo di Controllo.



Libri Sociali

Articolo 20

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari, terzi o associati, contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.

Tutti i libri e registri sono tenuti a cura dell'Organo Amministrativo.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno.

Provinciale di V.
tarate

Esercizio Sociale e Bilancio

Articolo 21

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità della Associazione.

Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea dei Soci approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, entrambi predisposti dal Consiglio Direttivo. Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i Soci, accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale predisposta dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori — ove nominato — almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci che deve discuterli. Copia del rendiconto/bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.



Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dall'Assemblea dei Soci.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, L'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Scioglimento dell'Associazione

Articolo 22

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, o di altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre associazioni del Terzo Settore con finalità analoghe.

Norma finale

Articolo 24

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e in quanto compatibile dalle norme del codice civile.

Il Segretario

Avv. A. Sara De Micco

Il Presidente

Simonetta Piazzalunga

